

ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 2010/75/UE è così modificato:

a) il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

"Gassificazione, liquefazione o pirolisi di:

a) carbone;

b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.";

b) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

1. "2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;

aa) attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora;

(ab) attività di macchine trafilatrici con una capacità superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora;

b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 20 kJ per maglio;

(ba) attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 10 mega‑newton (MN) per pressa;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.";

c) è inserito il seguente punto 2.7:

"2.7. Fabbricazione di batterie agli ioni di litio (compreso l'assemblaggio di celle e pacchi di batterie), con una capacità di produzione di 3,5 GWh o più all'anno.";

d) il punto 3.5 è sostituito dal seguente:

"3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con:

a) una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno; o

b) una capacità di forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3.";

e) è inserito il seguente punto 3.6:

"3.6. Estrazione e trattamento (operazioni quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (*upgrading*) dei seguenti minerali non energetici:

a) minerali industriali, tra cui barite, bentonite, diatomite, feldspato, fluorite, grafite, gesso, caolino, magnesite, perlite, potassa, sale, zolfo e talco;

b) minerali metalliferi, compresi bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.";

g) il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

"5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio\*:

i) trattamento biologico (come la digestione anaerobica);

ii) trattamento fisico-chimico;

iii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

iv) trattamento di scorie e ceneri;

v) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:

i) trattamento biologico (come la digestione anaerobica);

ii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

iii) trattamento di scorie e ceneri;

iv) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

\* Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).";

h) il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

"6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione), tintura o finitura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.";

i) il punto 6.5 è sostituito dal seguente:

"6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di sottoprodotti di origine animale con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.";

j) il punto 6.6 è soppresso.

ALLEGATO II

**"ALLEGATO I bis**

**Attività di cui all'articolo 70 bis**

1. Allevamento di bovini, suini o pollame in installazioni con 150 o più unità di bestiame adulto (UBA).
2. Allevamento di una combinazione dei seguenti animali: bovini, suini, pollame in installazioni con 150 o più UBA.

L'equivalente approssimativo in UBA si basa su tassi di conversione stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione\*.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

ALLEGATO III

**"ALLEGATO II**

**Principi da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 4**

Le deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, rispettano i seguenti principi:

**1. Costi**

1.1. I costi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione o i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi più generali di natura socio-economica.

1.2. La valutazione dei costi, che è quantitativa, si avvale di una valutazione qualitativa.

1.3. I costi di cui si tiene conto nella valutazione:

a) rappresentano i costi relativi al valore netto, previa deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili;

b) comprendono i costi di accesso al capitale finanziario necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili;

c) sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo.

1.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei costi.

1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, pareri di esperti o dati provenienti da altri impianti in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

**2.**  **Benefici ambientali**

2.1. I benefici ambientali di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto dei livelli di emissione o dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili.

2.2. La valutazione dei benefici ambientali, che è quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati dei danni causati dagli inquinanti.

2.3. La valutazione dei benefici ambientali prende in considerazione un tasso di sconto applicato a qualsiasi beneficio monetizzato che tenga conto delle differenze di valore per la società nel corso del tempo.

2.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei benefici ambientali.

2.5. I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di pareri di esperti o dati provenienti da altri impianti in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

**3.**  **Sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali**

3.1. Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a confronto i costi necessari per rispettare i livelli di emissione o i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili e i benefici ottenuti grazie a tale rispetto.

3.2. Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti elementi:

a) un metodo per tenere conto delle incertezze nella valutazione dei costi e dei benefici ambientali;

b) l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero superare i benefici ambientali.".